



La riforma della legge di contabilità

Testo integrato con gli schemi di decreto legislativo n. 264 e n. 265, come modificati dalle proposte di parere del Relatore

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

aprile 2016



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ⊠ <u>studi1@senato.it</u> - **У** @SR_Studi

Dossier n. 305/2

SERVIZIO DEL BILANCIO

TEL. 06 6706-5790 - ⊠ sbilanciocu@senato.it - ¥ @SR_Bilancio

Elementi di documentazione n. 48/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - ⋈ st_bilancio@camera.it - У @CD_bilancio

Atti del Governo n. 280/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

BI0315b.docx

INDICE

Premessa	1
Testo a fronte	
Articolo 21 (Bilancio di previsione)	5
Articolo 22 (Bilancio pluriennale)	23
Articolo 22-bis (Programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri)	25
Articolo 23 (Formazione del bilancio)	29
Articolo 24 (Integrità, universalità ed unità del bilancio)	
Articolo 25 (Classificazione delle entrate e delle spese)	37
Articolo 25-bis (Introduzione delle azioni)	43
Articolo 27 (Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale)	49
Articolo 30 (Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente)	51
Articolo 33 (Assestamento e variazioni di bilancio)	
Articolo 34 (Impegno e pagamento)	66
Articolo 34-bis (Conservazione dei residui)	
Articolo 34-bis (Conservazione dei residui passivi)	
Articolo 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui)	
Articolo 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi)	

Articolo 35 (Risultanze della gestione)	81
Articolo 38-bis (Sistema di contabilità integrata finanziaria economico–patrimoniale)	84
Articolo 38-ter (Piano dei conti integrato)	87
Articolo 38-quater (Transazione contabile elementare e sua codificazione)	91
Articolo 38-quinquies (Adeguamento SIOPE)	92
Articolo 38-sexies (Sperimentazione)	93
Articolo 38-septies (Bilancio di genere)	94
Articolo 41 (Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato)	95
Articolo 44-bis (Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro)	98
Articolo 44-ter (Progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria)	100
Articolo 47-bis (Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato)	107

Premessa

Nella tabella che segue vengono messi a confronto il testo attualmente vigente della legge n. 196/2009 e il testo della stessa legge come modificato ed integrato dagli schemi di decreto legislativo n. 264 ("A.G. struttura") e n. 265 ("A.G. cassa"), al fine di evidenziare gli effetti congiunti dei due provvedimenti. Nella tabella sono inoltre riportate le condizioni risultanti dalle proposte di parere favorevole sui citati schemi di decreto legislativo presentate dal relatore, corredate da apposite note esplicative.

La prima colonna riporta il testo della legge n.196/2009, prendendone in considerazione – si precisa - solo gli articoli su cui intervengono gli schemi, e, quindi, rimanendo invariati gli altri articoli della legge medesima non riportati in tabella. Le parti soppresse o sostituite dagli schemi sono rappresentate col carattere barrato.


La seconda colonna riporta il testo della legge n. 196/2009 come risulterebbe applicandovi le modifiche apportate da entrambi gli schemi, distinguendole con l'utilizzo del colore **rosso** per quelle derivanti dall'atto n. 264, e del colore **blu** per quelle dell'atto n. 265. Nella medesima colonna, le parti soppresse o sostituite dalle proposte di parere sono rappresentate col carattere barrato.

La terza colonna riporta, evidenziate in colore **verde**, le condizioni risultanti dalle proposte di parere del relatore. Le condizioni contrassegnate da numeri si riferiscono al parere sull'atto n. 264, quelle contrassegnate da lettere maiuscole si riferiscono invece all'atto n. 265.

La quarta colonna riporta infine, in corrispondenza di ciascuna condizione, le note di commento tratte dalle premesse risultanti dalle proposte di parere del relatore.

Si segnala che tale tabella non esaurisce il contenuto dei due schemi di decreto e delle condizioni risultanti dalle proposte di parere del relatore, posto che la tabella stessa non contiene le disposizioni che non novellano la legge di contabilità. In particolare, non sono riportate le condizioni nn. 25), 27) e 28) all'atto n. 264 e le condizioni D), E) ed H) all'atto n. 265.

Infine, non è stata riportata la condizione n. 10) all'atto n. 264, nella parte in cui reca modifiche agli articoli 26, 28, 29, 32 e 36 della legge di contabilità non novellati dal testo dello schema di decreto legislativo, giacché esse consistono in meri coordinamenti formali volti a sostituire il riferimento ai capitoli di spesa con quello alle unità elementari di bilancio.



Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
Articolo 21 (Bilancio di previsione)	Articolo 21 (Bilancio di previsione)	Articolo 21 (Bilancio di previsione)	
1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF.	1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF.	1. Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione è formato sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri indicati, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c), nel DEF.	
2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali	2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi quali	2. Il disegno di legge del bilancio di previsione espone per l'entrata e, per ciascun Ministero, per la spesa le unità di voto parlamentare determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia di entrata e ad aree omogenee di attività. Per la spesa, le unità di voto sono costituite dai programmi. I	Condizione n. 1)
aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico	aggregati omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali e diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici	programmi rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni.	Appare necessario, all'articolo 1, comma 1, lettera a), riformulare la modifica all'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, precisando in maniera più

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto dei capitoli di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.	perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unità gestionali di bilancio di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.	Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla nomenclatura COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello. Nei casi in cui ciò non accada perché il programma corrisponde in parte a due o più funzioni COFOG di secondo livello, deve essere indicata la relativa percentuale di attribuzione da calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel programma.	puntuale la definizione di programmi di spesa, allo scopo di evidenziarne la finalità omogenea di spesa Condizione n. 2) Va qui sottolineato che appare necessario individuare in

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
			modo univoco nel testo del provvedimento le ripartizioni dei programmi di spesa utilizzate ai fini della gestione e della rendicontazione, adottando in tutto il testo della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e non solo negli articoli novellati dal presente schema di decreto legislativo, l'espressione "unità elementare di bilancio", fermo restando che, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 7, della citata legge n. 196 del 2009, come inserito dall'articolo 2, comma 2, del medesimo schema di decreto, nella fase di sperimentazione delle azioni l'unità elementare del bilancio rimane rappresentata dai capitoli
	2-bis. La significatività dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun	2-bis. La significatività dei programmi del bilancio e l'affidamento di ciascun	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni.	programma di spesa a un unico centro di responsabilità amministrativa costituiscono criteri di riferimento per i processi di riorganizzazione delle amministrazioni.	
	2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche riallocando programmi sulla base delle competenze tra amministrazioni diverse.	2-ter. Con il disegno di legge di bilancio viene annualmente effettuata la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze.	Condizione n. 3). Risulta necessario precisare, nella novella introdotta all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative viene effettuata annualmente con il disegno di legge di bilancio, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:	3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:	3. In relazione ad ogni singola unità di voto sono indicati:	
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;	a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;	a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;	
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;	b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;	b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;	
c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;	c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;	c) le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale;	
d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.	d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.	d) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione fra operazioni in conto competenza ed in conto residui. Si intendono per incassate le somme versate in Tesoreria e per pagate le somme erogate dalla Tesoreria.	
4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun	4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di	4. Nell'ambito delle dotazioni previste in relazione a ciascun programma di	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
programma di cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. Sino all'esercizio della delega di cui all'articolo 40, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.	cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa è indicata, per ciascun programma, azione, natura economica e, nelle more dell'adozione delle azioni quali unità gestionali di bilancio, capitolo, la quota delle spese di fattore legislativo di cui al comma 5, lettera b).	cui al comma 2 sono distinte le spese correnti, con indicazione delle spese di personale, e le spese d'investimento. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa è indicata, per ciascun programma la distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale nonché la quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 5.	Condizione n. 4) Laddove si disciplina il contenuto degli appositi allegati agli stati di previsione della spesa, appare necessario indicare in relazione a ciascun programma non solo la quota delle spese di fattore legislativo, ma anche quella delle spese di oneri inderogabili e di adeguamento al fabbisogno, in modo da rendere un'informazione completa in merito a tutte le spese, nonché la distinzione tra spese di parte corrente e spese in conto capitale
5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in: a) spese non rimodulabili; b) spese rimodulabili.	5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in: a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne	5. Nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in: a) oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
6. Le spese non rimodulabili di cui al comma 5, lettera a), sono quelle per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione. Esse corrispondono alle spese definite «oneri inderogabili», in quanto vincolate a particolari meccanismi o parametri che regolano la loro evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa.	regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa; b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.	sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa; b) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; c) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
7. Le spese rimodulabili di cui al comma 5, lettera b), si dividono in: a) fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio; b) spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese non predeterminate legislativamente che sono quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.			
8. Le spese di cui al comma 7, lettera a), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.	8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.	8. Le spese di cui al comma 5, lettera b), sono rimodulabili ai sensi dell'articolo 23, comma 3.	
9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.	9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.	9. Formano oggetto di approvazione parlamentare solo le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3. Le previsioni di spesa di cui alle lettere b) e d) costituiscono, rispettivamente, i limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
10. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome, e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.	10. Il bilancio di previsione, oggetto di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri e dal quadro generale riassuntivo con riferimento al triennio.	di un unico disegno di legge, è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dagli stati di previsione della spesa distinti per Ministeri e dal	
11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere a), b), c), d) ed e):	11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio per le lettere a), b), c), d) ed e):	riporta i seguenti elementi informativi, da aggiornare al	
a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la spesa, si compone di due sezioni:	a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in	a) la nota integrativa al bilancio di previsione. Per le entrate, oltre a contenere i criteri per la previsione relativa alle principali imposte e tasse, essa specifica, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente e quella avente carattere ricorrente. Per la spesa, illustra le informazioni relative al quadro di riferimento in	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
1) la prima sezione, concernente il	cui l'amministrazione opera e le	cui l'amministrazione opera e le	
piano degli obiettivi correlati a	priorità politiche, in coerenza con	priorità politiche, in coerenza con	
ciascun programma ed i relativi	quanto indicato nel Documento di	quanto indicato nel Documento di	
indicatori di risultato, riporta le	economia e finanza e nel decreto del	economia e finanza e nel decreto del	
informazioni relative al quadro di	Presidente del Consiglio dei	Presidente del Consiglio dei	
riferimento in cui l'amministrazione	ministri di cui all'articolo 22-bis,	ministri di cui all'articolo 22-bis,	
opera, illustra le priorità politiche,	comma 1. La nota integrativa	comma 1. La nota integrativa	
espone le attività e indica gli obiettivi	riporta inoltre il contenuto di	riporta inoltre il contenuto di	
riferiti a ciascun programma di spesa,	ciascun programma di spesa con	ciascun programma di spesa con	
che le amministrazioni intendono	riferimento alle azioni sottostanti.	riferimento alle azioni sottostanti.	
conseguire in termini di livello dei	Per ciascuna azione sono indicate le	Per ciascuna azione sono indicate le	
servizi e di interventi, in coerenza	risorse finanziarie per il triennio di	risorse finanziarie per il triennio di	
con il programma generale	riferimento con riguardo alle	riferimento con riguardo alle	
dell'azione di Governo. A tal fine il	categorie economiche di spesa, i		
documento indica le risorse destinate	relativi riferimenti legislativi e i	relativi riferimenti legislativi e i	
alla realizzazione dei predetti	criteri di formulazione delle	criteri di formulazione delle	
obiettivi e riporta gli indicatori di	previsioni. La nota integrativa	previsioni. La nota integrativa	
realizzazione ad essi riferiti, nonché i	riporta inoltre il piano degli	riporta inoltre il piano degli	
criteri e i parametri utilizzati per la	obiettivi, intesi come risultati che le	/	
loro quantificazione, evidenziando il	amministrazioni intendono	amministrazioni intendono	
collegamento tra i predetti indicatori	conseguire, correlati a ciascun	9 ,	
e parametri e il sistema di indicatori e	programma e formulati con	programma e formulati con	
obiettivi adottati da ciascuna	riferimento a ciascuna azione, e i	riferimento a ciascuna azione, e i	
amministrazione per le valutazioni	relativi indicatori di risultato in		
previste dalla legge 4 marzo 2009, n.	termini di livello dei servizi e di	termini di livello dei servizi e di	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
15, e dai successivi decreti attuativi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le metodologie per la definizione degli indicatori di realizzazione contenuti nella nota integrativa;	interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.	interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.	
2) la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;			
b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione per le categorie di spesa di cui ai	b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione	b) una scheda illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con l'articolazione	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
commi 4, 5, 6 e 7. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale. Tali schede sono aggiornate semestralmente in modo da tenere conto dell'eventuale revisione dell'attribuzione dei programmi e delle relative risorse ai Ministeri nonché delle modifiche apportate alle previsioni iniziali del programma attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono analiticamente motivate anche in relazione alla loro tipologia e natura. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le schede al Parlamento entro trenta giorni dalla	commi 4 e 5. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese	per le categorie di spesa di cui ai commi 4 e 5. Nella stessa scheda sono contenute tutte le informazioni e i dati relativi alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale, necessarie all'attuazione del programma, nonché gli interventi programmati, con separata indicazione delle spese correnti e di quelle in conto capitale;	Condizione n. 5) Come già ricordato appare necessario individuare in modo univoco nel testo del provvedimento le ripartizioni dei programmi di spesa utilizzate ai fini della gestione e della rendicontazione, adottando in tutto il testo della

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
fine del semestre di riferimento; c) per ogni programma l'elenco dei capitoli, articoli e relativi stanziamenti;	c) per ogni programma l'elenco delle unità elementari di riferimento per la gestione e la rendicontazione e dei relativi stanziamenti, distinti con riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38- ter;	c) per ogni programma l'elenco delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e dei relativi stanziamenti, distinti con riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38- ter;	196, l'espressione "unità elementare di bilancio"
d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale; e) una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati i corrispondenti stanziamenti previsti dal bilancio triennale, il riepilogo analitico dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione vigente a	d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale; e) lettera soppressa dall'art. 1, co. 1, lettera l) dell'A.G. "struttura";	d) per ogni programma un riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
valere su detti fondi, con separata			
indicazione delle spese correnti e di			
quelle in conto capitale. La scheda di			
cui alla presente lettera è aggiornata			
semestralmente in modo da tenere			
conto delle modifiche apportate agli			
stanziamenti previsti dalla legge di			
bilancio con le variazioni di bilancio			
adottate in corso d'anno. Le			
variazioni rispetto alle previsioni			
iniziali indicano analiticamente i			
provvedimenti legislativi e			
amministrativi ai quali sono correlate			
le variazioni di cui al secondo			
periodo. Il Ministro dell'economia e			
delle finanze trasmette le schede al			
Parlamento entro trenta giorni dalla			
fine del semestre di riferimento;			
f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo	f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo	f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.	dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.	dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.	
11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura è accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e	11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura è accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e ne	11-bis. Allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso. Ciascuna misura è accompagnata dalla sua descrizione e dall'individuazione della tipologia dei beneficiari e, ove possibile, dalla quantificazione degli effetti finanziari e del numero dei beneficiari. Le misure sono raggruppate in categorie omogenee, contrassegnate da un codice che ne caratterizza la natura e le finalità. Il rapporto individua le spese fiscali e ne	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
ne valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.	valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.	valuta gli effetti finanziari prendendo a riferimento modelli economici standard di tassazione, rispetto ai quali considera anche le spese fiscali negative. Ove possibile e, comunque, per le spese fiscali per le quali sono trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, il rapporto effettua confronti tra le spese fiscali e i programmi di spesa destinati alle medesime finalità e analizza gli effetti micro-economici delle singole spese fiscali, comprese le ricadute sul contesto sociale.	
12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.	12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.	12. Le modifiche apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare formano oggetto di apposita nota di variazioni.	
13. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione, allegata al disegno di legge del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree	Soppreso dall'art. 1, co. 1, lett. m) dell'A.G. "struttura"		

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
sottoutilizzate del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformità alla normativa comunitaria, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.			
14. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di	14. L'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è disposta, nell'ordine, con distinti articoli del disegno di legge, con riferimento sia alle dotazioni di	previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo è	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
competenza sia a quelle di cassa.	competenza sia a quelle di cassa.	competenza sia a quelle di cassa.	
15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 <i>e</i> 29 è disposta con apposite norme.	15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 <i>e</i> 29 è disposta con apposite norme.	15. L'approvazione dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 <i>e</i> 29 è disposta con apposite norme.	
16. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.	16. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.	16. Con apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale, effettuata ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare.	
17. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri assegnano le	17. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare sono ripartite in unità gestionali di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri	17. Alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unità di voto parlamentare sono ripartite in unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio i Ministri	Condizione n. 6) Come già ricordato appare necessario individuare in modo univoco nel testo del provvedimento le ripartizioni dei programmi di spesa utilizzate ai fini della gestione e della rendicontazione, adottando in tutto il testo della

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
risorse ai responsabili della gestione. Viene altresì data informazione del raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione.	assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente.	assegnano le risorse ai responsabili della gestione. Nelle more dell'assegnazione delle risorse ai responsabili della gestione da parte dei Ministri, è autorizzata la gestione sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente.	legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'espressione "unità elementare di bilancio"
18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono annessi, secondo le rispettive competenze, i conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.	18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta trasmesso il conto consuntivo.	18. Agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta trasmesso il conto consuntivo.	
Articolo 22 (Bilancio pluriennale)	Articolo 22 (Bilancio pluriennale)	Articolo 22 (Bilancio pluriennale)	
1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nel	1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nel	1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con gli obiettivi indicati nel	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
DEF, e copre un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:	DEF, ed è presentato al Parlamento con riferimento a un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:	DEF, ed è presentato al Parlamento con riferimento a un periodo di tre anni. Il bilancio pluriennale, redatto in base alla legislazione vigente per missioni e programmi, in termini di competenza e di cassa, espone separatamente:	
a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 21; b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel DEF- bilancio pluriennale programmatico.	a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 21; b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel DEF- bilancio pluriennale programmatico.	 a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente - bilancio pluriennale a legislazione vigente, di cui all'articolo 21; b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel DEF- bilancio pluriennale programmatico. 	
2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.	2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.	2. Il bilancio pluriennale di cui al comma 1 è integrato con gli effetti della legge di stabilità. Esso non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate ed è aggiornato annualmente.	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	Articolo 22-bis (Programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri)	Articolo 22-bis (Programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri)	
	1. Nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10, e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero. Tali obiettivi riferiti al successivo triennio, possono essere definiti in termini di risparmi da conseguire o di risorse da impiegare, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative	1. Nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10, e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero. Tali obiettivi riferiti al successivo triennio, possono essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione	Condizione n. 15) In materia di programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri, appare necessario precisare, in coerenza con i

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	connesse alle priorità politiche del Governo.	vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorità politiche del Governo.	principi e criteri direttivi di delega, che gli obiettivi finanziari triennali debbano essere definiti in termini di limiti di spesa, ivi comprese eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di eventuali risparmi da realizzare
	2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della legislazione vigente e degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, propongono gli interventi da adottare con il disegno di legge di stabilità e con il disegno di legge di bilancio.	obiettivi di spesa di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della legislazione vigente e degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, propongono gli interventi da adottare con il disegno di legge di	
	3. Dopo l'approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa	di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	stabiliscono, in appositi accordi, le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati. A tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo di ciascun anno con appositi decreti interministeriali e possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.	stabiliscono, in appositi accordi, le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, anche in termini di quantità e qualità di beni e servizi erogati. A tal fine, negli accordi sono indicati gli interventi che si intende porre in essere per la loro realizzazione e il relativo cronoprogramma. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo di ciascun anno con appositi decreti interministeriali e pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.	Condizione n. 16) Appare inoltre necessario assicurare un'adeguata divulgazione agli accordi intercorsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i singoli Ministeri, di cui all'articolo 22-bis, comma 3, terzo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, attraverso i quali sono definite le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, prevedendone la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	4. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 15 luglio.	4. Il Ministro dell'economia e delle finanze informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi di cui al comma 3 sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 15 luglio.	
	5. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente, una relazione che illustra il grado di raggiungimento dei risultati ivi previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche di quanto emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai sensi dei commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono allegate al Documento di economia	5. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, con riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente, una relazione che illustra il grado di raggiungimento dei risultati ivi previsti e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, tenuto conto anche di quanto emerso nel corso del monitoraggio effettuato ai sensi dei commi 3 e 4. Le relazioni di cui al periodo precedente sono allegate al Documento di economia	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	e finanza.	e finanza.	
Articolo 23 (Formazione del bilancio)	Articolo 23 (Formazione del bilancio)	Articolo 23 (Formazione del bilancio)	
1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.	1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.	1. In sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, tenuto conto delle istruzioni fornite annualmente con apposita circolare dal Ministero dell'economia e delle finanze, i Ministri, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 1, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa. Le proposte sono formulate sulla base della legislazione vigente, con divieto di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.	Condizione n. 17) In materia di formazione del bilancio, appare necessario modificare il comma 1, non solo al fine di espungere dal testo le disposizioni concernenti la flessibilità in sede di formazione del bilancio, ma anche per coordinare le norme di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, con quelle in materia di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 22-bis, comma 1, precisando che i Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione indicano le

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
			risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di spesa definiti con deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo articolo 22-bis, comma 1
	1-bis. Al fine di garantire tempestività nell'erogazione delle risorse, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna Amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del	1-bis. Al fine di garantire tempestività nell'erogazione delle risorse, a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna Amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli	Condizione n. 24) In materia di assegnazione delle entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività, appare necessario prevedere che l'ammontare degli stanziamenti possa essere commisurato all'andamento delle entrate verificatosi in un numero di esercizi inferiore a tre, nel caso in cui la legge che finalizza le entrate al finanziamento di specifici interventi sia entrata in

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	triennio precedente a quello di iscrizione. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il provvedimento di assestamento del bilancio di previsione dello Stato.	esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1.	vigore da meno di tre anni. Appare inoltre necessario dal punto di vista formale, fare riferimento al disegno di legge volto all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1, anziché al provvedimento di assestamento del bilancio di previsione dello Stato
	1-ter. Ai fini della predisposizione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti	1-ter. Ai fini della predisposizione per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa, sono formulate mediante la	Condizione A) In relazione al piano finanziario dei pagamenti, appare necessario precisare che il medesimo piano ha ad oggetto le singole unità elementari di

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	(Cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.	predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.	bilancio
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati	finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei	2. Il Ministro dell'economia e delle finanze valuta successivamente la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste per la loro realizzazione, tenendo anche conto dello stato di attuazione dei programmi in corso e dei risultati	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1, nonché del Rapporto di cui all'articolo 41.	conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa nonché della coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1.	conseguiti negli anni precedenti in termini di efficacia e di efficienza della spesa nonché della coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze tiene conto anche delle risultanze illustrate nella nota integrativa al rendiconto di cui all'articolo 35, comma 2, delle risultanze delle attività di analisi dei nuclei di cui all'articolo 39, comma 1.	
3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di eiascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.	3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si	3. Con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate in via compensativa all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato allo stato di	Condizione n. 18) Appare necessario espungere dal testo del presente schema tutte quelle disposizioni che si riferiscono alla flessibilità di bilancio nella fase della sua formazione, ed in particolare quelle che introducono modifiche all'articolo 23 della predetta legge n. 196, con riferimento alla rimodulazioni

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
In apposito allegato allo stato di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.	propone la modifica e il corrispondente importo.	previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.	in via compensativa che possono essere effettuate tra diversi programmi di spesa
4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.	4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.	4. Gli schemi degli stati di previsione di entrata e di spesa, verificati in base a quanto previsto al comma 2, formano il disegno di legge del bilancio a legislazione vigente predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze.	
5. La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni determinate dalla legge di stabilità.	5. La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni determinate dalla legge di stabilità.	5. La legge di bilancio è formata apportando al disegno di legge di cui al comma 4 le variazioni determinate dalla legge di stabilità.	
	5-bis. Il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) di cui al precedente comma 1-ter è aggiornato sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio approvata.	pagamenti (Cronoprogramma) di	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
Articolo 24 (Integrità, universalità ed unità del bilancio)	Articolo 24 (Integrità, universalità ed unità del bilancio)	Articolo 24 (Integrità, universalità ed unità del bilancio)	
1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.	1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.	1. I criteri dell'integrità, dell'universalità e dell'unità del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.	
2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.	2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.	2. Sulla base del criterio dell'integrità, tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.	
3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera p).	3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera p).	3. Sulla base dei criteri dell'universalità e dell'unità, è vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera p).	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.	4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.	4. È vietata altresì l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.	
5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate.	5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione alle unità gestionali di spesa di particolari entrate.	5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione di particolari entrate alle unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione.	Condizione n. 7) Come già ricordato appare necessario individuare in modo univoco nel testo del provvedimento le ripartizioni dei programmi di spesa utilizzate ai fini della gestione e della rendicontazione, adottando in tutto il testo della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'espressione "unità elementare di bilancio"
	5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di	5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.	previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.	
Articolo 25 (Classificazione delle entrate e delle spese)	Articolo 25 (Classificazione delle entrate e delle spese)	Articolo 25 (Classificazione delle entrate e delle spese)	
1. Le entrate dello Stato sono ripartite in: a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti; b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più	1. Le entrate dello Stato sono ripartite in: a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti; b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più	1. Le entrate dello Stato sono ripartite in: a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall'alienazione e dall'ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall'accensione di prestiti; b) ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più	
esercizi; c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei	esercizi; c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei	esercizi; c) tipologie, ai fini dell'approvazione parlamentare e dell'accertamento dei	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
cespiti; d) categorie, secondo la natura dei cespiti; e) capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.	cespiti; d) categorie, secondo la natura dei cespiti; e) capitoli, eventualmente suddivisi in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.	cespiti; d) categorie, secondo la natura dei cespiti; e) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise in articoli secondo il rispettivo oggetto, ai fini della rendicontazione.	Condizione n. 11) Appare altresì necessario denominare anche i capitoli delle entrate, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quali "unità elementari di bilancio", ferma restando la vigente ripartizione delle entrate medesime, in modo da assicurare la dovuta uniformità terminologica all'interno della legge di contabilità pubblica
 2. Le spese dello Stato sono ripartite in: a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo; b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare. I programmi, come definiti all'articolo 	 2. Le spese dello Stato sono ripartite in: a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo; b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare, come definiti all'articolo 21, comma 	 2. Le spese dello Stato sono ripartite in: a) missioni, come definite all'articolo 21, comma 2, terzo periodo; b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare, come definiti all'articolo 21, comma 	Condizione n. 12) Al fine di assicurare una puntuale disciplina della fase

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie; c) capitoli, secondo l'oggetto della spesa. I capitoli, classificati secondo il contenuto economico e funzionale, costituiscono le unità elementari ai	c) unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, elassificate secondo il contenuto economico e funzionale. Tali unità	c) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Tali	di passaggio dai capitoli alle azioni, appare necessario attribuire all'unità elementare di bilancio la medesima definizione attualmente vigente per i capitoli, ossia quella di articolazione delle spese dello Stato secondo l'oggetto della spesa medesima.
fini della gestione e della rendicontazione e possono essere ripartiti in articoli.	possono essere ripartite in articoli.	unità possono essere ripartite in articoli. 2-bis. Fino alla conclusione	Condizione n. 12)
		dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 8, le unità elementari di bilancio di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo sono costituite dai capitoli, nei quali le	Appare necessario mantenere inalterato per la predetta fase sperimentale l'attuale apparato informativo costituito dai macroaggregati

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
		spese dello Stato sono ripartite secondo l'oggetto della spesa. I capitoli sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in essi iscritte. 2-ter. Durante il medesimo periodo di cui al comma 2-bis, i programmi di spesa di cui alla lettera b) del comma 2 sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie.	di spesa
3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.	3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti del settore della pubblica amministrazione.	3. La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale e dei relativi conti satellite per i conti	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:	4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:	4. In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è presentato un quadro contabile da cui risultino:	
a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;	a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;	a) le categorie in cui viene classificata la spesa di bilancio secondo l'analisi economica;	
b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.	b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.	b) le classi fino al terzo livello della classificazione COFOG in cui viene ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.	
5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. A tutti i capitoli e, al loro interno, a ciascun piano di gestione è	5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. A tutte le unità elementari di riferimento per la gestione e la rendicontazione e, al	5. In appendice al quadro contabile di cui al comma 4, appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione al Parlamento, dopo l'approvazione della legge di bilancio, illustrano gli incroci tra i diversi criteri di classificazione e il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi, nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale. A tutte le unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, e,	Condizione n. 13) Come già ricordato appare necessario individuare in modo univoco nel testo del provvedimento le ripartizioni dei programmi di spesa utilizzate ai fini della gestione

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.	loro interno, a ciascun piano di gestione è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.	al loro interno, a ciascun piano di gestione è attribuito il pertinente codice di classe COFOG e di categoria economica di terzo livello, escludendo l'applicazione di criteri di prevalenza.	e della rendicontazione, adottando in tutto il testo della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'espressione "unità elementare di bilancio"
6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e dei capitoli può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione.	6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e delle unità gestionali può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione.	6. La numerazione delle unità di voto, delle categorie e delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, può essere anche discontinua in relazione alle necessità della codificazione.	Condizione n. 8) Come già ricordato appare necessario individuare in modo univoco nel testo del provvedimento le ripartizioni dei programmi di spesa utilizzate ai fini della gestione e della rendicontazione, adottando in tutto il testo della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'espressione "unità elementare di bilancio"
7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione: a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed	7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione: a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed	7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, è data distinta indicazione: a) del risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»); b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»); c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»); d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).	extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»); b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»); c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»); d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).	extratributarie ed il totale delle spese correnti («risparmio pubblico»); b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, escluse le operazioni riguardanti le partecipazioni azionarie ed i conferimenti, nonché la concessione e la riscossione di crediti e l'accensione e rimborso di prestiti («indebitamento o accrescimento netto»); c) del risultato differenziale delle operazioni finali, rappresentate da tutte le entrate e da tutte le spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»); d) del risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese («ricorso al mercato»).	
	Articolo 25-bis (Introduzione delle azioni)	Articolo 25-bis (Introduzione delle azioni)	
	1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i programmi, come definiti	1. I programmi di spesa, come definiti all'articolo 21, comma 2,	Condizione n. 14).

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in azioni.	secondo periodo, sono suddivisi in azioni.	Appare necessario sostituire l'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
F t s	2. Le azioni costituiscono un ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa e, in quanto tali, specificano la finalità della spesa individuata, in termini più generali, a livello di programma.	2. Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma.	al fine di chiarire alcuni aspetti non sufficientemente precisati dal testo dello schema di decreto legislativo in oggetto.
# # #	3. Le azioni sono individuate secondo i seguenti principi e criteri: a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalità, salvo quanto previsto al comma 4;	3. Ai fini della loro individuazione, le azioni devono presentare le seguenti caratteristiche: a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalità, salvo quanto previsto al	
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	b) specificano la finalità della spesa in termini di: 1) settori o aree omogenee di intervento; 2) tipologie dei servizi o categorie di utenti; 3) tipi di attività omogenee;	comma 4; b) specificano la finalità della spesa in termini di: 1) settori o aree omogenee di intervento; 2) tipologie dei servizi o categorie di utenti;	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro; 5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa; e) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità; d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto più possibile, stabili.	3) tipi di attività omogenee; 4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro; 5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa; c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità; d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto più possibile, stabili nel tempo.	
	4. Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa, ad eccezione delle spese di personale che, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono raggruppate all'interno di ciascun programma in un'unica apposita azione. 5. A fini conoscitivi l'analisi della spesa di ciascuna azione secondo tutte le pertinenti voci della	 4. Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa. In ogni caso, ai fini della gestione e della rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa sono iscritte all'interno di un'unica azione. 5. A fini conoscitivi, per ciascuna azione, è assicurata l'analisi della spesa sulla base delle pertinenti voci della classificazione economica, in 	A tale riguardo appare necessario assicurare un adeguato livello di informazioni concernente le

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	elassificazione economica è assicurata in coerenza con il piano dei conti di cui all'articolo 38-ter. 6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei criteri di cui al comma 3, sono individuate le azioni del bilancio dello Stato.	coerenza con il piano dei conti di cui all'articolo 38-ter, distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte corrente da quella in conto capitale. 6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni del bilancio dello Stato.	tipologie di spesa contenute nelle istituende azioni, con particolare riguardo alle spese di parte corrente e in conto capitale
	7. Nelle more del definitivo passaggio alle azioni quali unità gestionali del bilancio e anche ai fini di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato, l'unità elementare di riferimento per la gestione e la rendicontazione del bilancio dello Stato resta il capitolo di spesa, che può essere ripartito in articoli.	7. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonché di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale, dall'esercizio 2017 fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi del comma 8. Durante il	Appare altresì necessario prevedere che le azioni del bilancio dello Stato siano individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 del medesimo articolo 25-bis, in via sperimentale, a decorrere dal 2017, al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
		medesimo periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in azioni, effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, riveste carattere meramente conoscitivo e integra quella prevista, ai fini della gestione e della rendicontazione, dall'articolo 25, comma 2-bis.	dello Stato nonché di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni medesime, prevedendo altresì che, nelle more della sperimentazione, le azioni risultanti dalla suddivisione dei programmi di spesa abbiano carattere conoscitivo e integrino le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione
	8. Il Ministero dell'economia e delle finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di intesa con la Corte dei Conti, con riferimento all'esercizio 2017, presenta in sede di rendiconto una relazione al Parlamento in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni. In relazione all'esito positivo di tale analisi e all'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 7, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è	8. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto	Appare inoltre necessario prevedere che il provvedimento con il quale, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 8, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si stabilisce l'esercizio a decorrere dal quale le azioni costituiscono l'unità elementare di riferimento per la gestione e la rendicontazione e la classificazione delle spese del

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	stabilito l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiscono l'unità elementare di riferimento per la gestione e la rendicontazione e, conseguentemente, occorre aggiornare la classificazione delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato di cui all'articolo 25.	generale dello Stato di cui all'articolo 35. In relazione all'esito positivo di tale valutazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione ed è conseguentemente aggiornata la classificazione delle spese del bilancio dello Stato di cui all'articolo 25. Con il medesimo decreto, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6.	bilancio - e non anche delle entrate, come impropriamente previsto dal testo – è conseguentemente aggiornata, sia rappresentato da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - anziché da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo espressamente che con tale provvedimento, all'esito della sperimentazione, possano anche essere introdotte modifiche alle azioni originariamente individuate. infine, appare necessario prevedere, sempre in rapporto ai contenuti del predetto articolo 25-bis della legge n. 196, anziché un'intesa con la Corte dei conti, che quest'ultima sia "sentita", ai fini della presentazione da parte del Ministro

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
			dell'economia e delle finanze di una relazione al Parlamento in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, attribuendo alla medesima relazione un rilievo autonomo rispetto al rendiconto, in modo da consentire ai due rami del Parlamento, ove lo ritengano, di pronunciarsi in merito ad essa sulla base delle rispettive procedure regolamentari;
Articolo 27 (Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale)	Articolo 27 (Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale)	Articolo 27 (Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale)	
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei	1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto capitale, rispettivamente, un «fondo speciale per la riassegnazione dei	spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti, nella parte	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.	residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.	residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa» e un «fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa», le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo, dalla legge del bilancio.	
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione ai capitoli di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa dei capitoli interessati.	2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unità gestionali di bilancio hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa delle unità gestionali interessate.	2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa delle unità elementari di bilancio interessate.	Condizione n. 9) Come già ricordato appare necessario individuare in modo univoco nel testo del provvedimento le ripartizioni dei programmi di spesa utilizzate ai fini della gestione e della rendicontazione, adottando in tutto il testo della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'espressione "unità elementare di bilancio"

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
Articolo 30 (Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente)	Articolo 30 (Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente)	Articolo 30 (Leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente)	
1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva, l'onere per competenza relativo al primo anno di applicazione, nonché le quote di competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale; la legge di stabilità può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nei limiti dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e).	1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e l'onere per competenza relativo a ciascun anno interessato. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, con la legge di bilancio le suddette quote sono rimodulate in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio è data apposita evidenza delle rimodulazioni proposte.	1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, con la legge di bilancio le suddette quote sono rimodulate in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio è data apposita evidenza delle rimodulazioni proposte.	Condizione B) Appare necessario precisare che le leggi pluriennali di spesa di conto capitale quantificano, oltre alla spesa complessiva, anche le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato
2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 ovvero nei limiti indicati nella legge di stabilità. I relativi pagamenti devono,	2. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di	2. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di	Condizione B) Appare necessario che nell'apposito allegato al disegno di legge di bilancio sia data evidenza non solo alle quote di competenza

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.	bilancio. Le somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti, possono essere reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti.	bilancio. Le somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti, possono essere reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, dandone evidenza nell'apposito allegato di cui al comma 1.	rimodulate in relazione al piano finanziario dei pagamenti, ma anche alle spese non impegnate alla chiusura dell'esercizio e reiscritte con la legge di bilancio nella competenza degli esercizi successivi
3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante: a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello	3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante: a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello	3. Le leggi di spesa che autorizzano l'iscrizione in bilancio di contributi pluriennali stabiliscono anche, qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative modalità di utilizzo, mediante: a) autorizzazione concessa al beneficiario, a valere sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui con istituti di credito il cui onere di ammortamento è posto a carico dello	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
Stato. In tal caso il debito si intende	Stato. In tal caso il debito si intende	Stato. In tal caso il debito si intende	
assunto dallo Stato che provvede,	assunto dallo Stato che provvede,	assunto dallo Stato che provvede,	
attraverso specifica delega del	attraverso specifica delega del	attraverso specifica delega del	
beneficiario medesimo, ad erogare il	beneficiario medesimo, ad erogare il	beneficiario medesimo, ad erogare il	
contributo direttamente all'istituto di	contributo direttamente all'istituto di	contributo direttamente all'istituto di	
credito;	credito;	credito;	
b) spesa ripartita da erogare al	b) spesa ripartita da erogare al	b) spesa ripartita da erogare al	
beneficiario secondo le cadenze	beneficiario secondo le cadenze	beneficiario secondo le cadenze	
temporali stabilite dalla legge.	temporali stabilite dalla legge.	temporali stabilite dalla legge.	
4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi	4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di	4. Nel caso si proceda all'utilizzo dei contributi pluriennali secondo le modalità di cui al comma 3, lettera a), al momento dell'attivazione dell'operazione le amministrazioni che erogano il contributo sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano di ammortamento del mutuo con distinta indicazione della quota capitale e della quota interessi. Sulla base di tale comunicazione il Ministero procede a iscrivere il contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso di	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
passivi e il rimborso di passività finanziarie.	passività finanziarie.	passività finanziarie.	
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.	5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.	5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio per i quali siano già state attivate alla data di entrata in vigore della presente legge in tutto o in parte le relative operazioni di mutuo.	
6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell' <i>articolo 11</i> , comma 3, lettera d). Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.	6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell' <i>articolo 11</i> , comma 3, lettera d). Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.	6. Le leggi di spesa a carattere permanente quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Esse indicano inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilità a norma dell' <i>articolo 11</i> , comma 3, lettera d). Nel caso in cui l'onere a regime è superiore a quello indicato per il terzo anno del triennio di riferimento, la copertura segue il profilo temporale dell'onere.	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.	7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all' <i>articolo 11</i> , comma 3, lettera e), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.	7. Il disegno di legge di stabilità indica, in apposito allegato, per ciascuna legge di spesa pluriennale di cui all' <i>articolo 11</i> , comma 3, lettera e), i residui di stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in corso e, ove siano previsti versamenti in conti correnti o contabilità speciali di tesoreria, le giacenze in essere alla medesima data.	
8. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.	8. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.	8. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.	
9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) introduzione della valutazione	9. I decreti legislativi di cui al comma8 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:a) introduzione della valutazione nella	9. I decreti legislativi di cui al comma8 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:a) introduzione della valutazione nella	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
nella fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti; c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse; d) potenziamento e sistematicità della	fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti; c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse; d) potenziamento e sistematicità della	fase di pianificazione delle opere al fine di consentire procedure di confronto e selezione dei progetti e definizione delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni; b) predisposizione da parte del Ministero competente di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione degli investimenti; c) garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organismi di valutazione esistenti, con il ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse; d) potenziamento e sistematicità della valutazione ex post sull'efficacia e	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
valutazione ex post sull'efficacia e sull'utilità degli interventi	sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli	sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli	
infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni	scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;	scostamenti rispetto alle valutazioni ex ante;	
ex ante;	e) separazione del finanziamento dei	e) separazione del finanziamento dei	
e) separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere	progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due	progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due	
attraverso la costituzione di due	appositi fondi. Al «fondo progetti» si	appositi fondi. Al «fondo progetti» si	
appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito dell'esito positivo	accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione	accede a seguito dell'esito positivo della procedura di valutazione	
della procedura di valutazione	tecnico-economica degli studi di	tecnico-economica degli studi di	
tecnico-economica degli studi di	fattibilità; al «fondo opere» si accede	fattibilità; al «fondo opere» si accede	
fattibilità; al «fondo opere» si accede solo dopo il completamento della	solo dopo il completamento della progettazione definitiva;	solo dopo il completamento della progettazione definitiva;	
progettazione definitiva;	f) adozione di regole trasparenti per le	f) adozione di regole trasparenti per le	
f) adozione di regole trasparenti per	informazioni relative al finanziamento	informazioni relative al finanziamento	
le informazioni relative al	e ai costi delle opere; previsione	e ai costi delle opere; previsione	
finanziamento e ai costi delle opere;	dell'invio di relazioni annuali in	dell'invio di relazioni annuali in	
previsione dell'invio di relazioni annuali in formato telematico alle	formato telematico alle Camere e	formato telematico alle Camere e	
Camere e procedure di monitoraggio	procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli	procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e dei singoli	
sullo stato di attuazione delle opere e	interventi con particolare riferimento	interventi con particolare riferimento	
dei singoli interventi con particolare	ai costi complessivi sostenuti e ai	ai costi complessivi sostenuti e ai	
riferimento ai costi complessivi	•	risultati ottenuti relativamente	
sostenuti e ai risultati ottenuti	all'effettivo stato di realizzazione	all'effettivo stato di realizzazione	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
relativamente all'effettivo stato di realizzazione delle opere; g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.	delle opere; g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.	delle opere; g) previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti.	
10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.	10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.	10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.	
11. Per i tre esercizi finanziari successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta adeguatamente motivata dei Ministri competenti, che illustri lo stato di attuazione dei	Soppresso dall'articolo 2, comma 2, dell'A.G. "cassa"	Soppresso dall'articolo 2, comma 2, dell'A.G. "cassa"	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione, il Ministro dell'economia e delle finanze, previa valutazione delle cause che ne determinano la necessità e al fine di evitare l'insorgenza di possibili contenziosi con conseguenti oneri, può prorogare di un ulteriore anno i termini di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale.			
Articolo 33 (Assestamento e variazioni di bilancio)	Articolo 33 (Assestamento e variazioni di bilancio)	Articolo 33 (Assestamento e variazioni di bilancio)	
1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.	1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.	1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascun capitolo, le dotazioni sia di competenza sia di cassa.	2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per eiascun eapitolo, le dotazioni sia di competenza sia di cassa.	2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione indicando, per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, le dotazioni sia di competenza sia di cassa.	Condizione n. 10) Come già ricordato appare necessario individuare in modo univoco nel testo del provvedimento le ripartizioni dei programmi di spesa utilizzate ai fini della gestione e della rendicontazione, adottando in tutto il testo della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'espressione "unità elementare di bilancio"
3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione con le modalità indicate dall'articolo 23, comma 3.	3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi anche di missioni diverse con le modalità indicate dall'articolo 23, comma 3.	3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso, variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi anche di missioni diverse con le modalità indicate dall'articolo 23, comma 3.	
4. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate	4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei Conti, per motivate esigenze, possono essere	4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare alla Corte dei Conti, per motivate esigenze, possono essere rimodulate	Condizione n. 19) In materia di assestamento e variazioni di bilancio,

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma, relativamente alle spese per adeguamento al fabbisogno nell'ambito delle spese rimodulabili, su proposta dei Ministri competenti. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.	rimodulate, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione delle spese predeterminate per legge. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.	in termini di competenza e di cassa, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.	appare necessario precisare che le spese predeterminate per legge si riferiscono sia agli oneri inderogabili sia ai fattori legislativi e che le variazioni compensative sono disposte in termini di competenza e di cassa
	4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte variazioni compensative	4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte variazioni compensative, in termini	Condizione n. 20) In materia di assestamento e variazioni di bilancio, appare necessario precisare che le spese predeterminate per legge si riferiscono sia agli oneri

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione delle spese predeterminate per legge. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.	di competenza e di cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti.	inderogabili sia ai fattori legislativi e che le variazioni compensative sono disposte in termini di competenza e di cassa
	4-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, tra gli stanziamenti di bilancio iscritti nella categoria 2 - consumi intermedi e quelli iscritti nella	4-ter. Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori	Condizione n. 21) In materia di assestamento e variazioni di bilancio, appare necessario precisare che le spese predeterminate per legge si riferiscono sia agli oneri inderogabili sia ai fattori legislativi, riscrivendo l'intero comma ai fini di una migliore formulazione

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	categoria 21 - investimenti fissi lordi, anche tra titoli diversi, restando in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. La compensazione non può riguardare le spese predeterminate per legge.	legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter.1, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente	del testo
		4-ter.1. Nel caso in cui le variazioni compensative di cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime	Condizione n. 21) Appare necessario altresì prevedere che, nel caso in cui la variazioni compensative abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
		variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei Conti.	nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, le medesime variazioni, al fine di assicurare una maggiore tempestività nella riallocazione delle risorse, possano essere disposte con decreto interdirettoriale, anziché con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
	4-quater. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra-unità gestionali	4-quater. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità di cassa occorrenti per disporre i pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono essere disposte, tra unità elementari	Condizione n. 22) Come più volte ricordato appare necessario individuare in modo univoco nel testo del provvedimento le ripartizioni dei programmi di spesa utilizzate ai fini della gestione e della rendicontazione, adottando in tutto il testo della legge 31 dicembre 2009, n.

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	di bilancio, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.	di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, variazioni compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.	196, l'espressione "unità elementare di bilancio"
	4-quinquies. Ove non diversamente previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa necessarie alla ripartizione, anche tra amministrazioni diverse, dei Fondi istituiti per legge in ciascuno stato di previsione della spesa.	4-quinquies. Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati.	Condizione n. 23) Appare necessario riformulare più puntualmente il comma 4-quinquies dell'articolo 33 della legge n. 196, al fine di precisare che la ripartizione di fondi istituiti per legge negli stati di previsione della spesa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ha luogo su proposta dei Ministri interessati e si

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
			riferisce ai soli fondi cosiddetti da ripartire
Articolo 34 Impegni	Articolo 34 (Impegno e pagamento)	Articolo 34 (Impegno e pagamento)	
1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.	1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile	attribuzioni ad essi demandate, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a	
Formano impegni sugli stanziamenti di competenza le sole somme dovute dallo Stato a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso.	2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. L'assunzione dei suddetti	2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. L'assunzione dei suddetti	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
4. Previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze, con salvaguardia della compatibilità con il fabbisogno e l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a legislazione vigente, ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi, e quando si tratti di spese continuative e ricorrenti, se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza.	impegni è possibile solo in presenza della necessaria copertura finanziaria e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L'assunzione dell'impegno è, altresì, consentita, ferma restando la presenza degli altri elementi costitutivi di cui al secondo periodo, nei casi di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche per i quali il creditore sia individuato solo all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato. di	impegni è possibile solo in presenza della necessaria copertura finanziaria e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L'assunzione dell'impegno è, altresì, consentita, ferma restando la presenza degli altri elementi costitutivi di cui al secondo periodo, nei casi di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche per i quali il creditore sia individuato solo all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato.	Condizione C) Si elimina un mero refuso di carattere materiale
	3. Per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, l'assunzione dell'impegno è subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema	3. Per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, l'assunzione dell'impegno è subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	informativo in uso presso tutti i Ministeri per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto	informativo in uso presso tutti i Ministeri per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto	
5. Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti, fatta eccezione per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui.	4. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.	4. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.	
6. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.	5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.	5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.	
7. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun	6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun	6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.	impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti a: a) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno; b) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle	impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti a: a) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno; b) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.	finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.	
	7. Al fine di consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive autorizzazioni di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese.	bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, l'ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a scadenza l'obbligazione.	8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, l'ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonché la data in cui viene a scadenza l'obbligazione.	
	9. Ai fini della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, va altresì considerato ogni elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile nell'ambito della complessiva attività procedimentale antecedente il pagamento medesimo ed all'interno di ogni singolo atto ad esso collegato.	9. Ai fini della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, va altresì considerato ogni elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile nell'ambito della complessiva attività procedimentale antecedente il pagamento medesimo ed all'interno di ogni singolo atto ad esso collegato.	
	10. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza mensile, apposito monitoraggio	10. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza mensile, apposito monitoraggio	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	sull'applicazione dei commi 7, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), l'amministrazione inadempiente non potrà accedere alle risorse dei fondi di riserva di cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti obblighi.	sull'applicazione dei commi 7, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), l'amministrazione inadempiente non potrà accedere alle risorse dei fondi di riserva di cui agli articoli 26, 28 e 29, fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti obblighi.	
	11. A partire dal 1° gennaio 2017, è fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti, censi, canoni, livelli e altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati.	11. A partire dal 1° gennaio 2017, è fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti, censi, canoni, livelli e altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati.	
	12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante mandati informatici.	12. Le spese di cui al comma 11 sono pagate mediante mandati informatici.	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	Articolo 34-bis (Conservazione dei residui)	Articolo 34-bis (Conservazione dei residui passivi)	
	1. Gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio, salvo che non sia diversamente previsto da altre disposizioni legislative.	1. Salvo che non sia diversamente previsto, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio.	Condizione F). Appare necessario riferire la rubrica dell'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ai residui passivi Appare inoltre necessario, al comma 1, delimitare la possibilità di deroghe al principio generale secondo cui gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio alla sola ipotesi in cui ciò non sia diversamente previsto dall'autorizzazione legislativa di spesa sulla base della quale è stato

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
			iscritto in bilancio lo stanziamento di parte corrente, al fine di escludere il formalizzarsi di un principio di copertura finanziaria non coerente con l'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
	2. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli non pagati entro il terzo anno relativi a spese destinate ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, costituiscono economie di bilancio salvo che l'amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il termine previsto per l'accertamento dei residui passivi riferiti all'esercizio scaduto, al coesistente Ufficio	2. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato assunto il relativo impegno di spesa e quelli non pagati entro il terzo anno relativi a spese destinate ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, costituiscono economie di bilancio salvo che l'amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione, entro il termine previsto per l'accertamento dei residui passivi riferiti all'esercizio scaduto, al competente Ufficio	Condizione F). Appare necessario precisare ai commi 2 e 4 che la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti abbia luogo in caso di richiesta di pagamento da parte degli aventi diritto. Da un punto di vista formale, appare altresì necessario fare riferimento ai "competenti Uffici centrali di bilancio" anziché ai "coesistenti

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	centrale di bilancio, la permanenza delle ragioni della sussistenza del debito, in modo da giustificare la conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal caso le somme si intendono perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.	delle ragioni della sussistenza del debito, in modo da giustificare la conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal caso le somme si intendono perenti agli	Uffici centrali di bilancio
	3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo del mantenimento in bilancio, alle	conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che questa non avvenga in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tale caso il periodo di conservazione è protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo del	Condizione F). Appare necessario, per quanto riguarda il mantenimento in bilancio delle somme stanziate in conto capitale, richiamare il terzo periodo, anziché il secondo, del comma 2 dell'articolo 30 della predetta legge n. 196

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	predette somme può applicarsi il disposto di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 30.	predette somme può applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 30.	
	4. I residui delle spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.	4. I residui delle spese in conto capitale non pagati entro il terzo esercizio successivo a quello dell'assunzione dell'impegno di spesa, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.	
	5. Le somme relative a contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 30, comma 3, iscritte nel conto dei residui non più dovute al creditore originario possono essere utilizzate a favore di altri soggetti, ferme restando le finalità per le quali le risorse sono state originariamente iscritte in bilancio. L'autorizzazione all'utilizzo delle predette risorse è concessa dal Ministero	5. Le somme relative a contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 30, comma 3, iscritte nel conto dei residui non più dovute al creditore originario possono essere utilizzate a favore di altri soggetti, ferme restando le finalità per le quali le risorse sono state originariamente iscritte in bilancio. L'autorizzazione all'utilizzo delle predette risorse è concessa dal Ministero	Condizione F). Inoltre, con riferimento al comma 5 appare necessario precisare che le risorse relative a contributi pluriennali iscritte nel conto dei residui, non più dovute al creditore originario, possono essere utilizzate a favore di altri

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previa verifica della sussistenza delle esigenze rappresentate e della compatibilità dell'operazione con il mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.	della sussistenza delle esigenze rappresentate e della compatibilità dell'operazione con il	soggetti, ferme restando le finalità per le quali le risorse sono state originariamente iscritte in bilancio ai sensi della legislazione vigente
	6. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al comma 5 del presente articolo, sono allegati al rendiconto generale dello Stato.	Ministeri, al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con distinta indicazione dei residui di cui al comma 5 del	
	7. La gestione dei residui è tenuta distinta da quella della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.	distinta da quella della competenza, in modo che nessuna spesa	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	Articolo 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui)	Articolo 34-ter (Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi)	
	1. Decorso il termine dell'esercizio finanziario, per ogni capitolo di bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, è determinata la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto. In apposito allegato al decreto medesimo sono altresì individuate le somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma 2, secondo periodo, riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno di iscrizione in bilancio, le	1. Decorso il termine dell'esercizio finanziario, per ogni capitolo di bilancio, con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, è determinata la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto. In apposito allegato al decreto medesimo sono altresì individuate le somme relative a spese pluriennali in conto capitale non a carattere permanente da eliminare dal conto dei residui di stanziamento e da iscrivere nella competenza degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 30, comma 2, terzo periodo, riferibili ad esercizi precedenti all'esercizio scaduto. In apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono elencate, distintamente per anno di iscrizione in bilancio, le somme relative al	Condizione G) Appare necessario riferire la rubrica dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ai residui passivi e, per quanto riguarda il mantenimento in bilancio delle somme stanziate in conto capitale, appare necessario richiamare il terzo periodo, anziché il secondo, del comma 2 dell'articolo 30 della predetta legge n. 196

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	somme relative al precedente periodo eliminate dal conto dei residui da reiscrivere nella competenza degli esercizi successivi, sui pertinenti programmi, con legge di bilancio.	conto dei residui da reiscrivere nella competenza degli esercizi	
	2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle ragioni del mantenimento in bilancio dei residui provenienti dagli anni precedenti a quello di consuntivazione e comunicano ai eoesistenti Uffici centrali di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare per economia e per perenzione amministrativa.	2. Ai fini dell'adozione del predetto decreto le amministrazioni competenti verificano la sussistenza delle ragioni del mantenimento in bilancio dei residui provenienti dagli anni precedenti a quello di consuntivazione e comunicano ai competenti Uffici centrali di bilancio le somme da conservare e quelle da eliminare per economia e per perenzione amministrativa.	Condizione G) Da un punto di vista formale, appare altresì necessario fare riferimento ai "competenti Uffici centrali di bilancio" anziché ai "coesistenti Uffici centrali di bilancio
	3. Gli uffici di controllo verificano le somme da conservarsi nel conto dei residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei commi precedenti al fine della predisposizione, a cura	dei residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto e quelle da eliminare ai sensi dei commi precedenti al fine della	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.	dell'amministrazione, dei decreti di cui al comma 1.	
	4. Contestualmente all'accertamento di cui comma 2, nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto generale dello Stato ed entro i termini previsti per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati all'articolo 34, comma 2, della legge n. 196 del 2009.	all'accertamento di cui comma 2, nell'ambito del processo di definizione del Rendiconto generale dello Stato ed entro i termini previsti per la predisposizione dei decreti di accertamento dei residui, le Amministrazioni possono provvedere al riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti	
	5. In esito al riaccertamento di cui al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è quantificato per ciascun Ministero	al comma 4, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato è	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	l'ammontare dei residui passivi perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.	perenti eliminati. Annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti agli importi di cui al periodo precedente possono essere	
Articolo 35 (Risultanze della gestione)	Articolo 35 (Risultanze della gestione)	Articolo 35 (Risultanze della gestione)	
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota	1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.	1. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale.	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
preliminare generale.			
2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa, articolata per missioni e programmi	2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa.	2. Al rendiconto di cui al comma 1 è allegata per ciascuna amministrazione una nota integrativa.	
in coerenza con le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio di previsione. La nota integrativa al rendiconto si compone di due sezioni:	Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione; per la spesa, è articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella	Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione; per la spesa, è articolata per missioni e programmi in coerenza con le indicazioni contenute nella	
a) la prima sezione contiene il rapporto sui risultati, che espone l'analisi e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui	nota integrativa al bilancio di previsione di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a). La nota integrativa al rendiconto per ciascun programma di spesa, con	nota integrativa al bilancio di previsione di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a). La nota integrativa al rendiconto per ciascun programma di spesa, con	
all'articolo 21, comma 11, lettera a), numero 1). Ciascuna amministrazione, in coerenza con lo schema e gli indicatori contenuti nella nota integrativa al bilancio di	riferimento alle azioni sottostanti, illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e	riferimento alle azioni sottostanti, illustra i risultati finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e	
previsione, illustra, con riferimento allo scenario socioeconomico e alle priorità politiche, lo stato di attuazione degli obiettivi riferiti a ciascun programma, i risultati	quelle finali indicate nel rendiconto generale dello Stato tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti nel corso dell'esercizio. Essa contiene inoltre l'analisi e la	quelle finali indicate nel rendiconto generale dello Stato tenuto conto dei principali fatti di gestione intervenuti nel corso dell'esercizio. Essa contiene inoltre l'analisi e la	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
conseguiti e le relative utilizzate, anche con l'indicazione dei residui accertati, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nella nota di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a); b) la seconda sezione illustra, con riferimento ai programmi, i risultati finanziari ed espone i principali fatti della gestione, motivando gli eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel rendiconto generale. 3. Allo stato di previsione dell'entrata è allegata una nota integrativa che espone le risultanze della gestione.	valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), in coerenza con il relativo schema e i relativi indicatori, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro socio economico e delle eventuali criticità riscontrate.	valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi indicati nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), in coerenza con il relativo schema e i relativi indicatori, motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto, anche tenuto conto dell'evoluzione del quadro socio economico e delle eventuali criticità riscontrate.	
4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.	4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.	4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalità e i termini per l'esercizio del controllo, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, dello stato di attuazione dei programmi e delle relative risorse finanziarie.	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	Articolo 38-bis (Sistema di contabilità integrata finanziaria economico–patrimoniale)	Articolo 38-bis (Sistema di contabilità integrata finanziaria economico–patrimoniale)	
	1. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato adottano la contabilità economico patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.	1. Al fine di perseguire la qualità e la trasparenza dei dati di finanza pubblica, le Amministrazioni centrali dello Stato adottano, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi, la contabilità economico patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili che consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante ed assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.	Condizione n. 29) Appare necessario precisare, in coerenza con il principio e criterio direttivo di delega di cui all'articolo 40, comma 2, lettera n), della menzionata legge n. 196, che l'affiancamento della contabilità economicopatrimoniale alla contabilità finanziaria avviene, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi
	2. Al fine di garantire l'uniforme attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni	attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, tutte le amministrazioni centrali dello	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	periferiche, sono tenute ad utilizzare il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le scritture di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato verificano l'uniformità e la corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza.	periferiche, sono tenute ad utilizzare il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le scritture di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica. Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato verificano l'uniformità e la corretta tenuta delle scritture contabili e la puntuale applicazione dei principi contabili di cui al presente articolo. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti si coordinano, anche attraverso convenzioni, per le procedure di controllo contabile di rispettiva competenza, ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure.	Condizione n. 30) Appare necessario precisare che le convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti, riguardano anche agli aspetti informatici delle procedure di controllo contabile di rispettiva competenza

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	3. L'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conforma ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, definiti in conformità con i corrispondenti principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di garantire l'armonizzazione e il coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica. Eventuali aggiornamenti dei principi contabili generali sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica per tenere conto delle disposizioni europee in materia di sistemi contabili e di bilancio, nonché a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies e delle eventuali modifiche connesse all'esercizio della delega di	contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conforma ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, definiti in conformità con i corrispondenti principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, al fine di garantire l'armonizzazione e il coordinamento dei bilanci e della finanza pubblica. Eventuali aggiornamenti dei principi contabili generali sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica per tenere conto delle disposizioni europee in materia di sistemi contabili e di bilancio, nonché a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies e delle eventuali modifiche	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	cui all'articolo 42.	cui all'articolo 42.	
	4. Con successivo regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2016 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i principi contabili applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali dello Stato uniformano l'esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Tali principi possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies.	adottare entro il 31 ottobre 2016 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i principi contabili applicati; conseguentemente le amministrazioni centrali dello Stato uniformano l'esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Tali principi possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze anche	
	Articolo 38-ter (Piano dei conti integrato)	Articolo 38-ter (Piano dei conti integrato)	
	1. Le Amministrazioni centrali dello Stato adottano un comune piano dei conti integrato, tenuto	dello Stato adottano un comune	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	conto del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 n. 132, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione.	Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013 n. 132, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti	
	2. Il piano dei conti, mediante il sistema di contabilità integrata di cui all'articolo 38-bis, persegue le seguenti finalità:	sistema di contabilità integrata di	
	a) l'armonizzazione del sistema contabile delle amministrazioni centrali dello Stato con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, destinatarie dei decreti legislativi n. 91/2011 e n. 118/2011 ai fini del rispetto dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica;	contabile delle amministrazioni centrali dello Stato con quelli delle altre amministrazioni pubbliche, destinatarie dei decreti legislativi n. 91/2011 e n. 118/2011 ai fini del rispetto dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	b) l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale;	b) l'integrazione e la coerenza tra le rilevazioni contabili di natura finanziaria e quelle di natura economica e patrimoniale;	
	c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonché il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti di finanza pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato;	c) il consolidamento nelle fasi di previsione, gestione e rendicontazione delle entrate, delle spese, dei costi/oneri e dei proventi/ricavi, nonché il monitoraggio in corso d'anno degli andamenti di finanza pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato;	
	d) una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile una maggiore attendibilità e trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici mediante il sistema di contabilità integrata	d) una maggiore tracciabilità delle informazioni nelle varie fasi di rappresentazione contabile una maggiore attendibilità e trasparenza dei dati contabili, valutabili anche in sede di gestione dei bilanci pubblici mediante il sistema di contabilità integrata	
	3. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,	3. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 ottobre 2016, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite:	entro il 31 ottobre 2016, su proposta del Ministero	
	a) le voci del piano dei conti integrato, costituito dall'elenco dei conti relativi alle entrate e alle spese in termini di contabilità finanziaria e dai conti economico-patrimoniali, compresi quelli necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento;	integrato, costituito dall'elenco dei conti relativi alle entrate e alle spese in termini di contabilità finanziaria e dai conti economico-patrimoniali,	
	b) i collegamenti dei conti finanziari, dei conti economico patrimoniali ai documenti contabili e di bilancio;	,	
	c) il livello minimo di articolazione del piano dei conti per le fasi di riferimento del bilancio;		
	4. Gli aggiornamenti del piano dei conti sono adottati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle		

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies.	finanze anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies.	
	Articolo 38-quater (Transazione contabile elementare e sua codificazione)	Articolo 38-quater (Transazione contabile elementare e sua codificazione)	
	1. Ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari responsabili della gestione del sistema di contabilità integrata costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare.	1. Ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari responsabili della gestione del sistema di contabilità integrata costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare.	
	2. Ciascuna transazione elementare è caratterizzata da una codifica che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale.	2. Ciascuna transazione elementare è caratterizzata da una codifica che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale.	
	3. Entro quattro mesi dalla chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies, con decreto del Ministro dell'economia	chiusura della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies, con	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	e delle finanze, sono definiti il contenuto della codifica della transazione elementare ed i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.	contenuto della codifica della transazione elementare ed i criteri e	
	Articolo 38-quinquies (Adeguamento SIOPE)	Articolo 38-quinquies (Adeguamento SIOPE)	
	1. Con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, e in base agli esiti della sperimentazione di cui al successivo articolo 38-sexies, la codificazione SIOPE delle amministrazioni centrali dello Stato è sostituita con quella prevista dalla struttura del piano dei conti integrato relativamente alla contabilità finanziaria.		
	2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato.	2. Eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato.	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	Articolo 38-sexies (Sperimentazione)	Articolo 38-sexies (Sperimentazione)	
	1. Al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle Missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis, della codifica della transazione contabile elementare di cui agli articoli 38-bis, 38 ter e 38-quater con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2016 è disciplinata un'attività di sperimentazione della durata di un esercizio finanziario, con verifica dei risultati a consuntivo.	1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 38-ter, comma 3, è disciplinata un'attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis, nonché della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto è introdotta una codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui	Condizione n. 31) Appare necessario, da un lato, prevedere che il periodo di adozione sperimentale della contabilità integrata sia esteso da uno a due anni, in modo da assicurare la disponibilità delle informazioni relative al consuntivo del primo esercizio in cui si svolge la sperimentazione, dall'altro che il decreto che disciplina l'attività di sperimentazione sia adottato entro 30 giorni dalla data di emanazione del regolamento che definisce le voci del piano dei conti integrato di cui

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
		all'articolo 38-quater, comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e patrimoniale.	all'articolo 38-ter della legge n. 196 del 2009, prevedendo espressamente che il decreto medesimo provveda anche ad introdurre una codifica provvisoria delle transazioni elementari
	Articolo 38-septies (Bilancio di genere)	Articolo 38-septies (Bilancio di genere)	
	1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere	1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvia un'apposita sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito, per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definita la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione.	2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definita la metodologia generale del bilancio di genere ai fini della rendicontazione.	
	3. Le amministrazioni centrali dello Stato forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo schemi contabili, indicatori statistici e modalità di rappresentazione stabilite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collegamento con i contenuti previsti ai sensi, dell'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 150 del 2009.	informazioni necessarie secondo schemi contabili, indicatori statistici e modalità di rappresentazione stabilite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collegamento con i contenuti previsti ai sensi, dell'	
Articolo 41 (Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato)	Articolo soppresso dall'articolo 4, comma 2, dell'A.G. "struttura"	Articolo soppresso dall'articolo 4, comma 2, dell'A.G. "struttura"	
1. Ogni tre anni, a partire da quello	(cfr. in proposito l'articolo 22-bis)	(cfr. in proposito l'articolo 22-bis)	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 13, il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica, anche sulla base delle attività di cui all'articolo 39, elabora un Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato. 2. Il Rapporto di cui al comma 1 illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai			
fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni. 3. Il Rapporto, in particolare, per i principali settori e programmi di spesa: a) esamina l'evoluzione e la composizione della spesa identificando le eventuali aree di			

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
inefficienza e di inefficacia, anche			
attraverso la valutazione dei risultati			
storici ottenuti;			
b) propone gli indicatori di risultato			
da adottare;			
c) fornisce la base analitica per la			
definizione e il monitoraggio degli			
indicatori di cui alla lettera b)			
verificabili ex post, utilizzati al fine			
di valutare il conseguimento degli			
obiettivi di ciascuna amministrazione			
e accrescere la qualità dei servizi			
pubblici;			
d) suggerisce possibili riallocazioni			
della spesa, liberando risorse da			
destinare ai diversi settori di spesa e			
ad iniziative considerate prioritarie;			
e) fornisce la base analitica per la			
programmazione su base triennale			
delle iniziative e delle risorse su			
obiettivi verificabili, anche basandosi			
sul controllo di gestione dei risultati.			
4. Il Rapporto di analisi e valutazione della spesa è predisposto entro il 20			

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio ed è inviato al Parlamento. 5. All'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è soppresso.			
	Articolo 44-bis (Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro)	Articolo 44-bis (Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro)	
	1. A partire dal Conto riassuntivo del Tesoro elaborato con riferimento al mese di gennaio 2017, il relativo contenuto è rivisto secondo i criteri di cui al presente articolo e pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. I dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7	1. A partire dal Conto riassuntivo del Tesoro elaborato con riferimento al mese di gennaio 2017, il relativo contenuto è rivisto secondo i criteri di cui al presente articolo e pubblicato in apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. I dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.	marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.	
	2. Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale, riguardante sia la gestione del bilancio dello Stato sia quella della tesoreria statale. Quest'ultima comprende le movimentazioni finanziarie relative al debito fluttuante e alla gestione della liquidità, ai conti aperti presso la tesoreria statale, alle partite sospese da regolare, ai depositi in contanti.	2. Il Conto riassuntivo del Tesoro costituisce la rendicontazione mensile delle riscossioni e dei pagamenti relativi al servizio di tesoreria statale, riguardante sia la gestione del bilancio dello Stato sia quella della tesoreria statale. Quest'ultima comprende le movimentazioni finanziarie relative al debito fluttuante e alla gestione della liquidità, ai conti aperti presso la tesoreria statale, alle partite sospese da regolare, ai depositi in contanti.	
	3. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione del bilancio statale sono distinti secondo le classificazioni correnti della struttura del bilancio. Le riscossioni	3. Le riscossioni e i pagamenti riferiti alla gestione del bilancio statale sono distinti secondo le classificazioni correnti della struttura del bilancio. Le riscossioni	Condizione n. 26). Appare necessario precisare che le tabelle recanti informazioni sull'integrazione dei dati

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	e i pagamenti riferiti alla gestione della tesoreria statale sono distinti a seconda che costituiscano il formarsi o l'estinguersi di partite debitorie o creditorie originate dalla gestione di tesoreria. Informazioni sull'integrazione dei dati contabili della gestione del bilancio statale con quella della tesoreria sono fornite in apposite tabelle.	e i pagamenti riferiti alla gestione della tesoreria statale sono distinti a seconda che costituiscano il formarsi o l'estinguersi di partite debitorie o creditorie originate dalla gestione di tesoreria. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione della tesoreria.	contabili della gestione del bilancio statale con quelli della tesoreria sono fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
	Articolo 44-ter (Progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria)	Articolo 44-ter (Progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria)	
	1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, comma 2, lettera p), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le gestioni	1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 40, comma 2, lettera p), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le gestioni	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i funzionari delegati preposti ad operare in regime di contabilità ordinaria sono tenuti ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le funzionalità per l'emissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata. Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in bilancio, a nuove imputazioni	conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria, con contestuale chiusura delle predette gestioni. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i funzionari delegati preposti ad operare in regime di contabilità ordinaria sono tenuti ad adottare il sistema SICOGE, utilizzandone obbligatoriamente le funzionalità per l'emissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata. Per le predette gestioni, le somme giacenti alla data della chiusura sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la nuova assegnazione nella competenza delle inerenti imputazioni di spesa che vi hanno dato origine, ovvero, qualora queste ultime non fossero più esistenti in	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	appositamente istituite. A decorrere dalla data di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, gli introiti delle gestioni contabili interessate, diversi dai trasferimenti dello Stato, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo delle aperture di credito ai funzionari delegati di contabilità ordinaria è determinato tenendo conto dei versamenti al bilancio dello Stato di cui al periodo precedente.	appositamente istituite. A decorrere dalla data di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, gli introiti delle gestioni contabili interessate, diversi dai trasferimenti dello Stato, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. L'importo delle aperture di credito ai funzionari delegati di contabilità ordinaria è determinato tenendo conto dei versamenti al bilancio dello Stato di cui al periodo precedente.	
	2. Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate ulteriori gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. Le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni	2. Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate ulteriori gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. Fatto salvo a quanto previsto dal comma 2-bis, le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione	Condizione n. 27) Appare necessario far confluire nell'ordinario regime di chiusura delle contabilità speciali disciplinato dai commi 1 e 2 dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009 n. 196, le

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	giuridicamente perfezionate, assunte almeno 30 giorni prima della predetta soppressione. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della gestione contabile.	di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno 30 giorni prima della predetta soppressione. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della gestione contabile.	contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi non rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 5 della legge 225 del 1992, di cui al successivo comma 2-bis
		2-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue.	
	3. Non rientrano tra le gestioni individuate dai decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla	3. Non rientrano tra le gestioni individuate dai decreti di cui al comma 1, la gestione relativa alla	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	Presidenza del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché i casi di urgenza e necessità.	Presidenza del Consiglio dei ministri, le gestioni fuori bilancio istituite ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, i programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché i casi di urgenza e necessità.	
	4. A decorrere dall'esercizio 2017, i conti correnti di tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima movimentazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni, sono estinti, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le contabilità speciali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.367 e dall'articolo 7, comma 39, del	4. A decorrere dall'esercizio 2017, i conti correnti di tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima movimentazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni, sono estinti, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le contabilità speciali, resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.367 e dall'articolo 7, comma 39, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.	convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.	
	contabili di cui al comma 1 la disponibilità di somme di parte corrente non spese entro la chiusura dell'esercizio, annualmente, con la legge di bilancio, possono essere individuate le voci di spesa alle quali si	disponibilità di somme di parte corrente non spese entro la chiusura dell'esercizio, annualmente, con la legge di bilancio, possono essere individuate le voci di spesa alle quali si applicano le disposizioni di cui	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	6. Per le contabilità speciali non oggetto di soppressione o di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.	oggetto di soppressione o di riconduzione al regime di	
	7. Non è consentita l'apertura di nuove contabilità speciali, i cui fondi siano costituiti mediante il versamento di somme iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, fatte salve le esclusioni previste della lettera p) dell'articolo 40, comma 2.		

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	Articolo 47-bis (Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato)	Articolo 47-bis (Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato)	
	1. Ferme restando le informazioni rese disponibili nel disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 2, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono fornite, a fini conoscitivi, indicazioni quantitative circa l'intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale. Per tale finalità sono presentate, in apposite tabelle riportate in allegato alla presente legge, informazioni sui pagamenti che sono affluiti su conti di tesoreria, con separata evidenza dei conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, su quelli erogati direttamente al sistema economico e su quelli aventi destinazioni diverse. Relativamente ai conti su cui sono depositate	sono fornite, a fini conoscitivi, indicazioni quantitative circa l'intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale. Per tale finalità sono presentate, in apposite tabelle riportate in allegato alla presente legge, informazioni sui pagamenti che sono affluiti su conti di tesoreria, con separata evidenza dei conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, su quelli erogati direttamente al sistema economico e su quelli aventi destinazioni diverse. Relativamente	

Legge n. 196/2009	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura"	Legge n. 196/2009 come modificata dagli schemi A.G. "cassa" e A.G. "struttura" secondo le condizioni espresse nel parere della Commissione	Note
	somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, sono altresì rappresentati i movimenti in entrata e in uscita realizzati nell'anno oggetto del rendiconto.	altresì rappresentati i movimenti in	
	dell'articolo 47-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 sono predisposte secondo lo schema riportato in allegato al presente decreto, che costituisce allegato della predetta legge. Eventuali modifiche ed integrazioni alle	predisposte secondo lo schema riportato in allegato al presente decreto, che costituisce allegato della predetta legge. Eventuali modifiche ed integrazioni alle predette tabelle sono apportate con	